



Edizione di Treviso n°2 – 11 Febbraio 2009

Sommario

1) CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO ANTI-CRISI. Artt. 1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 7 – 8 – 15 – 16 – 19 – 27 – 29.	2
2) NUOVI MINIMALI INPS PER L'ANNO 2009	7
3) ACCERTAMENTO DELLA TOSSICODIPENDENZA DEI LAVORATORI ADDETTI A MANSIONI A RISCHIO	7
4) VARIE DI LAVORO	10
5) SPESE DI RAPPRESENTANZA: D.M. 19 NOVEMBRE 2008 (G.U. n. 11 del 15 gennaio 2009)	11
6) INCENTIVAZIONE alla PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA da FONTI RINNOVABILI	13
7) VARIE	14
8) SCADENZARIO MESE DI MARZO 2009	15
AII. TASSO APPLICABILE AI PRESTITI SOCIALI (da soci persone fisiche)	19

Monografia allegata

ULTIME NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORATORI ADDETTI AI TRASPORTI

L'evento dell'anno sarà per la nostra Federazione di Treviso, la prima **Festa della Cooperazione Trevigiana**. La macchina organizzativa è già al lavoro da alcuni mesi e il programma delle manifestazioni ormai è stato definito in modo piuttosto dettagliato.

Abbiamo individuato il fine settimana del **15, 16 e 17 maggio** e le prestigiose sedi di **Villa Emo a Fanzolo di Vedelago e Piazza Giorgione a Castelfranco Veneto**. Tre giorni e due sedi perché la Festa sarà un contenitore di manifestazioni che seguiranno due filoni principali: uno culturale – istituzionale per discutere il presente e il futuro della cooperazione con le Istituzioni locali e la Politica e uno espositivo – emozionale per mostrare al cittadino cosa fa (e in quali modi) la cooperazione (agricola, sociale, di lavoro, del credito) per uno sviluppo sostenibile del territorio.

Il programma, in estrema sintesi, prevedrà

Un' **Assemblea di apertura** con la presenza di tutti i cooperatori trevigiani e gli interventi delle istituzioni locali (i Presidenti di Regione, Provincia, Camera di Commercio, il Vescovo, i sindaci dei comuni ospitanti) e dei principali responsabili di Confcooperative nazionale.

Due convegni: Il primo per il settore sociale e lavoro sui temi dell'inserimento lavorativo e delle criticità nella figura del socio lavoratore, il secondo per il settore agricolo sulle prospettive del comparto agro alimentare cooperativo. Entrambi gli eventi vedranno la presenza dei Ministri e degli Assessori regionali competenti e a loro chiederemo di farsi carico di precise istanze per l'innovazione e lo sviluppo delle nostre cooperative.

L'Esposizione in Piazza a Castelfranco a partire dal pomeriggio di sabato 16 maggio sarà il momento per far conoscere alla gente le nostre cooperative. Non una fiera ma un momento di incontro.

Tra gli strumenti di approfondimento individuati c'è anche una **ricerca** – commissionata alle Università di Padova e di Trento - che illustrerà la situazione e il ruolo che attualmente il mondo cooperativo ricopre nel territorio, sia in termini di rilevanza economica sia di attività realizzate e servizi erogati alla cittadinanza.

Un forte stimolo alla Manifestazione è arrivato da Confcooperative Nazionale: il 2009 è l'anno del 90° anniversario della nostra Organizzazione e Treviso, per ragioni storiche, è sicuramente uno degli scenari più importanti per i festeggiamenti.

Un ringraziamento va alle Banche di Credito Cooperativo che hanno dimostrato una particolare sensibilità ai temi della Festa.

E' quasi inutile dire che la Festa riuscirà se tutte le cooperative e i cooperatori faranno il massimo per esserci!

Pubblicazione aperiodica e gratuita, ai sensi della L. 62/01.

1) CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO ANTI-CRISI

Il D.L. n. 185 del 29 novembre 2008 (meglio noto come "Decreto Anti-Crisi") è stato convertito con modificazioni nella Legge n. 2 del 28 gennaio 2009 (pubblicata in G.U. n. 22 del 28/01/2009 ed entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione). Qui di seguito verranno trattati gli argomenti più interessanti per le cooperative e i loro soci.

Art. 1: BONUS STRAORDINARIO PER FAMIGLIE, PENSIONATI E NON AUTOSUFFICIENTI.

In merito a questo argomento si rinvia al quarto articolo della circolare n° 15 della Confcooperative Federazione di Treviso del 19 dicembre 2008 e si segnala come unica modifica la posticipazione al 28 febbraio p.v. per la presentazione dell'apposita richiesta al sostituto d'imposta o all'Ente pensionistico in riferimento alle condizioni esistenti nel 2007.

Art. 2: MUTUI PRIMA CASA.

Si prevede che l'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso variabile da corrispondere nell'anno 2009 si calcola applicando il tasso maggiore tra il 4% senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione ed il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto. In caso contrario, lo Stato si fa carico della parte eccedente la predetta misura. Ovviamente, tale criterio di calcolo non si applica nel caso in cui le condizioni contrattuali determinano una rata di importo inferiore.

Inoltre, al fine di non far gravare sul mutuatario qualunque costo relativo alla surrogazione, gli atti di consenso alla surrogazione stessa riguardanti mutui accessi per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell'abitazione principale, contratti entro la data di conversione in legge del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, da soggetti in favore dei quali è prevista la rinegoziazione obbligatoria, sono autenticati dal notaio senza l'applicazione di alcun onorario e con il solo rimborso delle spese.

Va rilevato che i benefici di cui sopra trovano applicazione per i mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, escluse le categorie A1, A8 e A9, che siano stati sottoscritti o accollati anche a seguito di frazionamento da persone fisiche fino al 31 ottobre 2008, nonché per i mutui rinegoziati entro la data medesima, in applicazione dell'art. 3 della legge n. 126/08.

Sempre in materia di mutui destinati all'acquisto dell'abitazione principale, le banche devono assicurare ai clienti la possibilità di stipulare i relativi contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea (BCE).

Art. 3: DISPOSIZIONI CONCERNENTI I CONTRATTI BANCARI.

Sono nulle le clausole di massimo scoperto se il saldo del cliente è a debito per meno di 30 giorni o per utilizzo senza fido. Ciò vale anche per i contratti vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione della manovra anti-crisi.

Art. 5: DETASSAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITÀ.

Confermata la proroga per il 2009 della detassazione al 10% dei premi di produttività pagati ai dipendenti del settore privato. La facilitazione è concessa su un importo massimo di 6.000 euro e ne hanno diritto i dipendenti con reddito 2008 non superiore a 35.000 euro.

Art. 6: DEDUZIONE DALL'IRES E DALL'IRPEF DELLA QUOTA DI IRAP RELATIVA AL COSTO DEL LAVORO E DEGLI INTERESSI PASSIVI.

Dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, le imprese, i professionisti e gli enti non commerciali (in relazione all'attività commerciale) possono dedurre dal reddito imponibile ai fini delle imposte

dirette il 10% dell'Irap versata nel periodo d'imposta (criterio di cassa), senza la necessità di distinguere la quota parte di imposta riferita alle spese per il personale dipendente e agli interessi passivi.

La stessa Agenzia ha inoltre precisato che la deduzione del 10% dell'Irap compete a condizione che, nella determinazione della base imponibile Irap, abbiano concorso spese per lavoro dipendente o interessi passivi (a prescindere dal relativo ammontare).

In totale assenza di spese sostenute per lavoro dipendente e interessi passivi, non sarà pertanto possibile effettuare la deduzione forfetaria del 10% dell'Irap dall'Ires o dall'Irpef.

Inoltre, ai commi 2 e 3, si affronta il problema del rimborso della maggiore Ires pagata per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31/12/2008, distinguendo tra due categorie di contribuenti:

⇒ quelli che, alla data di entrata in vigore del presente D.L. (29/11/2008), hanno già presentato l'istanza di rimborso della quota Ires corrispondente alla quota dell'Irap riferita agli interessi passivi e al costo del personale: tali contribuenti hanno diritto al rimborso dell'Ires per un importo massimo del 10% dell'Irap dell'anno di competenza, riferita sempre forfetariamente agli interessi passivi e alle spese per il personale. L'Agenzia delle Entrate ha precisato che spetta il rimborso dell'Ires/Irpef, previa rideterminazione della base imponibile al netto del 10% dell'Irap versata nel periodo d'imposta;

⇒ quelli che, a tale data, non hanno presentato la predetta istanza di rimborso: tali contribuenti, entro 48 mesi dalla data del versamento ex art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, possono presentare un'istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica. Per "data del versamento" si intende la data del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di riferimento. Si resta in attesa di chiarimenti ministeriali in merito alla data di decorrenza del termine dei 48 mesi per la presentazione dell'istanza (entrata in vigore del D.L. o della Legge di conversione).

Le modalità di presentazione delle istanze di rimborso ed ogni altra disposizione attuativa saranno stabilite con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

I rimborsi saranno eseguiti secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze e nel rispetto dei seguenti limiti di spesa: euro 100 milioni per il 2009, euro 500 milioni per il 2010, euro 400 milioni per il 2011.

Art. 7: ESIGIBILITÀ DIFFERITA DELL'IVA.

Per i contribuenti che abbiano un determinato volume d'affari, da stabilirsi con apposito decreto, è stata introdotta la possibilità di versare l'IVA al momento dell'incasso delle fatture. Nella prima versione del D.L. 185 l'applicazione della suddetta opzione era limitata per il triennio 2009-2010-2011, ora è stata prevista "a regime".

L'imposta diventa comunque esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. Il limite temporale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine annuale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive. Tali disposizioni non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, nonché a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile.

La fattura dovrà riportare l'annotazione che si tratta di "operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell'articolo 6, comma 5, secondo periodo, del D.P.R. 633/1972".

In ogni caso, l'efficacia della nuova norma è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Unione Europea. Dopo la predetta autorizzazione, un decreto del ministro dell'Economia stabilirà il volume d'affari dei contribuenti nei cui confronti è applicabile la disposizione e le relative modalità di attuazione.

Art. 8: REVISIONE CONGIUNTURALE DEGLI STUDI DI SETTORE.

È confermato che, per tenere conto degli effetti della crisi economica in particolari settori dell'economia o aree territoriali, è previsto che gli studi di settore potranno essere integrati con apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze anche successivamente ai termini ordinari di approvazione degli studi di settore.

In merito si segnala che, al fine di rilevare gli effetti della crisi, l'Amministrazione finanziaria tramite la Sose spa (sul sito Internet www.sose.it) ha messo a disposizione i questionari relativi al monitoraggio della crisi. I dati richiesti dai questionari, distinti per comparto di riferimento (manifatture, servizi, commercio e professionisti), possono essere forniti anche in forma anonima. Per l'invio dei questionari è stato fissato il termine ultimo del 5 marzo al fine di consentire l'elaborazione dei dati comunicati e la revisione degli studi in tempi brevi.

Art. 15: RIVALUTAZIONE IMMOBILI.

I soggetti di cui all'art. 73, co. 1, lett. a) e b) del TUIR (comprese, quindi le società cooperative), nonché le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, che non adottano nella redazione del bilancio i principi contabili internazionali, potranno procedere alla rivalutazione dei beni immobili risultanti dal bilancio in corso al 31/12/2007.

Sono escluse dalla rivalutazione le aree fabbricabili e gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa.

La rivalutazione, che, se attuata, deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2007, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A questi fini si intendono compresi in due distinte categorie gli immobili ammortizzabili e quelli non ammortizzabili.

Il saldo attivo risultante dalla rivalutazione deve essere imputato a capitale o accantonato in un'apposita riserva designata con riferimento al decreto in esame, essendo esclusa qualsiasi diversa utilizzazione ed ai fini fiscali costituisce una riserva in sospensione d'imposta.

Tale saldo attivo può essere affrancato con il versamento di una imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali, nella misura del **10%**.

La nuova norma dispone inoltre che la rivalutazione può essere effettuata ai soli fini civilistici, oppure anche ai fini fiscali, in quanto ad essa può essere attribuito riconoscimento fiscale. Infatti, il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto (tramite la deduzione di maggiori ammortamenti) ai fini delle imposte sui redditi (IRES) e dell'IRAP a decorrere dal quinto esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento dell'imposta sostitutiva del **7%** per gli immobili ammortizzabili e del **4%** per gli immobili non ammortizzabili, da computare in diminuzione del saldo attivo di rivalutazione.

Nel caso di cessione dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del sesto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze ai fini fiscali si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

Il versamento sia dell'imposta sostitutiva del 10% sul saldo di rivalutazione, sia delle imposte sostitutive del 7% e del 4% sul maggior valore degli immobili, potrà essere effettuato, a scelta del contribuente, in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (16/06/2009, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), oppure in 3 rate annuali di cui la prima con la stessa scadenza sopra detta e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. In caso di versamento rateale sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali in misura del 3% annuo da versarsi contestualmente a ciascuna rata. Gli importi da versare possono essere compensati nel modello F24, con altre imposte, tributi e contributi.

Dovendo la rivalutazione essere non superiore ai correnti valori di mercato, è necessaria una perizia di stima dei beni. Chi è interessato a procedere in tal senso, quindi, dovrà nominare un professionista che rediga tale perizia entro i termini di predisposizione del bilancio d'esercizio in corso al 31/12/2008.

Tale normativa è tuttora in fase di ulteriore modifica...

Art. 16: RIDUZIONE COSTI AMMINISTRATIVI A CARICO DELLE IMPRESE.

In merito a questo argomento si rinvia all'articolo 11 della circolare n° 15 della Confcooperative Federazione di Treviso del 19 dicembre 2008 ed inoltre si segnalano le seguenti modifiche:

- **OBBLIGO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA**

È confermato l'obbligo per le società di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) nella domanda di iscrizione al Registro delle Imprese. Le società già costituite alla data del 29.11.2008 dovranno comunicare l'indirizzo di PEC entro 3 anni dall'entrata in vigore del Decreto.

Tale obbligo si applica anche ai professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, i quali dovranno comunicare ai rispettivi ordini o collegi l'indirizzo di PEC entro il 29.11.2009.

In sede di conversione, è stata specificata la possibilità di sostituire la PEC con un indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.

Inoltre, in base all'art. 16-bis introdotto in sede di conversione del D.L. 185, è previsto che ogni cittadino possa richiedere l'attribuzione di una casella di posta elettronica certificata, avente anch'essa effetto equivalente alla notificazione a mezzo posta. Le comunicazioni che transitano per la predetta casella di posta elettronica certificata sono senza oneri.

Le modalità di attribuzione e di uso della casella di posta elettronica certificata per i cittadini saranno fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 185/2008.

- **CONSERVAZIONE ELETTRONICA DI REGISTRI CONTABILI E SOCIALI**

È introdotta una nuova disposizione in base alla quale, anche civilisticamente, è ora ammessa la possibilità di predisporre e tenere con strumenti informatici oltre che i libri contabili anche quelli sociali.

La norma precisa inoltre che gli obblighi di regolare tenuta, numerazione progressiva, vidimazione, e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge, in caso di tenuta dei libri e registri con strumenti informatici, sono assolti mediante apposizione di marca temporale e firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto delegato.

- **ABROGAZIONE DEL LIBRO SOCI NELLE S.R.L.**

È abolito l'obbligo di tenuta del libro soci nelle srl. Conseguentemente è eliminata, tra l'altro, la necessità, in caso di trasferimento delle partecipazioni con sottoscrizione dell'atto con firma digitale, di iscrivere il trasferimento nel libro dei soci, su richiesta del cedente e dell'acquirente. Le novità in esame si applicano dal 30.3.2009; quindi da tale data l'efficacia del trasferimento di partecipazioni in s.r.l. decorre dal momento del deposito presso il Registro delle Imprese.

Le nuove disposizioni interessano esclusivamente le srl. Pertanto spa, sapa e COOPERATIVE sono ancora obbligate alla tenuta del libro soci.

Art. 19: AMMORTIZZATORI SOCIALI.

L'indennità di disoccupazione è estesa a tutti i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali. È riconosciuto, inoltre, l'accesso:

- per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista
 - a un trattamento, in via sperimentale, per il triennio 2009-2011, pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali,
- per i lavoratori a progetto in possesso di determinati requisiti
 - all'istituto sperimentale per il triennio 2009-2011, di tutela del reddito, pari al 10% del reddito dell'anno precedente, a condizione che l'attività sia svolta in regime di monocommittenza.

Art. 27: ACCERTAMENTI.

- **ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'INVITO AL CONTRADDITTORIO**

Confermando quanto originariamente previsto dal Decreto in esame, è previsto che:

- l'invito al contraddittorio inviato dall'Ufficio al contribuente deve contenere anche l'indicazione delle maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata, i motivi che hanno determinato l'individuazione di maggiori imposte, i periodi di imposta suscettibili di accertamento ed il giorno e luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
- il contribuente può prestare adesione al contenuto dell'invito con riduzione delle sanzioni a 1/8 del minimo, in luogo della riduzione a 1/4 prevista in caso di accertamento con adesione. A tal fine è necessario, entro il 15° giorno antecedente alla data fissata per il contraddittorio:
 - effettuare la comunicazione all'Ufficio, utilizzando il modello approvato con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 10.9.2008 previsto per comunicare l'adesione ai PVC;
 - versare le somme dovute.

Si evidenzia che, mentre il testo originario del Decreto limitava la definizione agevolata alle sole imposte dirette e all'IVA, il testo definitivamente approvato estende la norma in esame anche ad altre imposte indirette (INVIM, imposta di registro, imposta sulle successioni e imposte ipotecarie), con i medesimi benefici e modalità operative. La novità in esame si applica agli inviti al contraddittorio:

- emessi dall'1.1.2009, se relativi alle imposte dirette / IVA;
- emessi dal 28.1.2009 se relativi alle altre imposte indirette.

- **AVVISO DI ACCERTAMENTO NON PRECEDUTO DA INVITO AL CONTRADDITTORIO**

È ora previsto che se l'avviso di accertamento/liquidazione non è stato preceduto dall'invito al contraddittorio, sono ridotte alla metà (1/8) le sanzioni di cui all'art. 15, D.Lgs. n. 218/97 qualora il contribuente rinunci ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute.

- **INDEBITO UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DI CREDITI D'IMPOSTA**

È confermata l'introduzione di alcune disposizioni che consentono all'Amministrazione finanziaria maggiori controlli sull'effettiva sussistenza e sul corretto utilizzo dei crediti compensati. In particolare:

- è previsto l'ampliamento del termine entro il quale l'Ufficio può provvedere alla notifica dell'atto di recupero di crediti inesistenti utilizzati in compensazione, che ora può essere effettuata entro il 31.12 dell'ottavo anno successivo a quello in cui è avvenuto l'utilizzo;
- la sanzione per l'utilizzo in compensazione di crediti d'imposta inesistenti è fissata nella misura compresa tra il 100% e il 200% dei crediti stessi.

Art. 29: DETRAZIONE 55%.

Per quanto concerne l'agevolazione fiscale sugli interventi di risparmio energetico, vengono sostanzialmente ripristinate le regole previste prima della stretta introdotta dal decreto-legge n. 185/08 che subordinava l'utilizzo del bonus del 55% alla verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate della sufficienza dei fondi all'uopo destinati.

In base alla modifica apportata, relativamente alle spese sostenute nel 2009 e nel 2010, per poter beneficiare del bonus 55%, oltre a tutti gli adempimenti previsti per le spese sostenute nel 2008, bisognerà anche inviare una comunicazione, secondo le modalità ed i termini che saranno stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro il 28 febbraio 2009.

Tale comunicazione non sarà, pertanto, soggetta all'assenso dell'Agenzia delle entrate, né sarà subordinata alla copertura dei fondi stanziati, così come inizialmente previsto dal decreto-legge n. 185/08.

Va precisato, tuttavia, che lo sconto fiscale, a decorrere dal 2009, dovrà essere ripartito in 5 anni e non più in 3 o 10 anni, come avveniva in precedenza.

Al riguardo, si ritiene opportuno ricordare che, dall'anno 2008, non è più richiesto l'attestato di certificazione o di qualificazione energetica per la sostituzione di finestre e l'installazione di pannelli solari.

2) NUOVI MINIMALI INPS PER L'ANNO 2009

Come di consueto l'Inps, con la circolare n. 14 del 2 febbraio 2009, fornisce i minimali di retribuzione dell'anno 2009 per la generalità dei lavoratori.

È stato accertato dall'ISTAT che, nell'anno 2009, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni è pari al + 3,2%. Utilizzando tale indice, il **minimale retributivo per la generalità dei lavoratori** viene così quantificato:

- euro 457,76 (trattamento minimo di pensione per l'anno 2009) x 9,50% = **euro 43,49**

Il **minimale orario per dipendenti part-time** è di conseguenza fissato in

- (euro 43,49 x 6) : 40 = **euro 6,52** per orario normale di 40 ore
- (euro 43,49 x 6) : 39 = **euro 6,69** per orario normale di 39 ore
- (euro 43,49 x 6) : 38 = **euro 6,87** per orario normale di 38 ore

Per i soci lavoratori di cooperative di cui al dpr n. 602/1970 come noto, a decorrere dal 1° gennaio 2007 la retribuzione imponibile, ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali deve essere determinata secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori: quindi euro 43,49 giornalieri.

Riepilogo minimali di retribuzione giornaliera per settore

SETTORE	QUALIFICHE		
	Dirigente	Impiegato	Operaio
Industria	120,31	43,49 (*)	43,49 (*)
Artigianato		43,49 (*)	43,49 (*)
Agricoltura	96,26	50,76	38,69 (**)
Credito, assicurazioni	120,31	43,49 (*)	43,49 (*)
Commercio	120,31	43,49 (*)	43,49 (*)

NOTE: (*) Importo adeguato a euro 43,49

(**) Importo non soggetto all'adeguamento

Le aliquote contributive IVS a carico dei lavoratori dipendenti subiscono **un incremento dell'1%** nel caso in cui la retribuzione imponibile annua ecceda il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile che, per il 2009, è fissata in **euro 42.069,00 annui ed euro 3.506,00 mensili**.

3) ACCERTAMENTO DELLA TOSSICODIPENDENZA DEI LAVORATORI ADDETTI A MANSIONI A RISCHIO

Ai sensi dell'art 8, comma 2 dell'Intesa della Conferenza Unificata Stato Regioni del 30 ottobre 2007, è obbligatoria l'applicazione in azienda dei controlli contro la tossicodipendenza per i lavoratori che possono mettere in pericolo la vita di altre persone.

A distanza di un anno dal provvedimento, lo scorso 18 settembre 2008 è stato pubblicato in G.U. n.236 dell'8 ottobre 2008 l'accordo che rende attuabili i test antidroga per le mansioni lavorative a maggior rischio contenute nell'allegato 1 dell'accordo.

Ambito di applicazione e contenuto dell'accordo:

Fra le mansioni indicate spiccano al punto 2, le mansioni inerenti al trasporto e in particolare i conducenti di veicoli stradali con patente di guida di categoria C,D,E e per quelli per cui è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o si servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per la guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada.

L'accordo del 18 settembre 2008 contiene le procedure diagnostiche e medico legali, comprese le modalità di prelievo, conservazione e custodia dei campioni che consentono l'avvio dell'attività di diagnosi e sorveglianza sanitaria che ne consegue.

Ratio delle disposizioni e la rilevanza di un'eventuale situazione di dipendenza:

Principio generale cui si ispirano le procedure è quello per cui va evitato lo svolgimento di mansioni a rischio nel caso in cui si faccia uso di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, indipendentemente dalla presenza o meno di una situazione di dipendenza (infatti nelle procedure previste non viene considerata la regolarità o meno dell'assunzione delle sostanze al fine della sospensione cautelativa).

La distinzione tra occasionalità nell'assunzione o dipendenza avrà rilievo unicamente rispetto alla possibilità di indirizzare il lavoratore, in caso di assunzione regolare, a specifici programmi di cura e riabilitazione previsti dall'art. 124, D.P.R. n. 309/1990 e successive modifiche.

Il rispetto della privacy del lavoratore:

Le procedure devono essere effettuate nel rispetto della privacy e della dignità del lavoratore e non possono in alcun modo essere utilizzate come strumenti di limitazione della libertà personale dello stesso, né come mezzi per allontanare quest'ultimo dall'attività lavorativa.

La procedura:

a) Accertamento pre-affidamento della mansione:

La visita dovrà essere preventiva rispetto all'adibizione alle mansioni a rischio e non rispetto all'assunzione e, successivamente all'esito negativo alle sostanze, sarà possibile dare inizio all'attività lavorativa.

Non è infatti possibile effettuare la verifica sanitaria se non dopo l'assunzione.

b) Accertamento periodico:

Il datore di lavoro deve comunicare per iscritto al medico competente i nominativi dei lavoratori da sottoporre ad accertamento, in base alle mansioni svolte.

La comunicazione degli accertamenti periodici dovrà avvenire con frequenza almeno annuale.

Il datore di lavoro dovrà avere cura di non rendere prevedibile la data di effettuazione dell'accertamento nei confronti delle sostanze eventualmente assunte.

c) Accertamento in caso di "ragionevole dubbio":

Nel caso si abbia ragione di ritenere che sussista la possibilità che il lavoratore abbia assunto sostanze illecite, il datore di lavoro potrà, indipendentemente dall'accertamento periodico, segnalare il caso al medico competente, il quale provvederà a verificare la fondatezza del sospetto e, in caso, ad attivare gli accertamenti clinici previsti.

d) Accertamento dopo un incidente:

Altri controlli accertativi al di fuori della frequenza annuale sono previsti nei seguenti casi:

dopo un incidente avvenuto alla guida di veicoli durante il lavoro, sempre nel caso in cui il datore abbia il sospetto che detto incidente si sia verificato per l'assunzione, da parte del lavoratore, di sostanze non consentite.

e) Accertamento di follow-up (monitoraggio cautelativo):

Dopo il rientro del lavoratore dal periodo di sospensione per esito positivo all'assunzione di sostanze stupefacenti e/o psicotrope. Ciò al fine di verificare, nel tempo, il permanere dello stato di non assunzione.

Gli accertamenti di cui alle lettere d) ed e) dovranno essere eseguiti con periodicità almeno mensile (la distanza massima tra gli accertamenti deve essere di 6 mesi), in date non programmabili da parte del lavoratore.

I due livelli della procedura accertativa:

L'iter da seguire per la realizzazione degli accertamenti si compone di 2 fasi: la prima basata sugli accertamenti del medico competente e la seconda incentrata sull'approfondimento diagnostico – accertativi a carico delle strutture sanitarie competenti.

□ Entro 30 gg dal ricevimento dell'elenco dei lavoratori da sottoporre ad accertamenti, il medico competente stabilisce il programma cronologico per gli accessi dei lavoratori oggetto di verifica, definendo date e luogo di esecuzione degli accertamenti stessi, in accordo con il datore di lavoro (che dovrà ricevere il programma preventivamente).

□ Il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore data e luogo degli accertamenti con un preavviso di non più di un giorno dalla data stabilita per l'accertamento.

□ In caso di rifiuto del lavoratore di sottoporsi agli accertamenti, senza giustificazione alcuna, il medico competente dichiarerà che "non è possibile esprimere giudizio di idoneità per impossibilità materiale ad eseguire gli accertamenti sanitari". In tal caso il datore di lavoro dovrà provvedere a sollevare il lavoratore dalle mansioni a rischio – fintanto che non venga accertata l'assenza di tossicodipendenza e adibirlo ad altre mansioni non considerate a rischio.

□ Ove il lavoratore non si presenti agli accertamenti e non abbia, al contempo, prodotto documentata e valida giustificazione, lo stesso sarà sospeso in via cautelativa dalla mansione a rischio e riconvocato entro 10 gg.

□ In caso di giustificata assenza, il lavoratore verrà riconvocato entro 10 gg. Dalla data di cessazione dei motivi che hanno impedito la sua presentazione agli accertamenti. I successivi accertamenti di primo livello dovranno tenere conto della precedente non presentazione, sottponendo il lavoratore almeno a 3 controlli tossicologici a sorpresa nei 30 gg. Successivi o a osservazioni di maggior durata in base alle situazioni di sospetto riscontrate dal medico competente.

□ L'accertamento comprenderà la visita medica orientata all'identificazione di segni e sintomi suggestivi di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

□ Contestualmente alla visita dovrà essere effettuato un test tossicologico – analitico di primo livello. Questo potrà essere eseguito presso idonee strutture laboratoristiche autorizzate dalla Regione o Provincia autonoma o presso i laboratori delle strutture sanitarie competenti.

□ In alternativa, sono consentiti metodi analitici di screening eseguibili in sede di visita medica che si basano su tecniche immunochimiche rapide, perché siano note e vengano rispettate le concentrazioni di cut-off stabilite nell'accordo e sia fornita, comunque, una registrazione oggettiva a stampa dei risultati.

□ In entrambi i casi gli accertamenti analitici, se positivi, dovranno comunque prevedere una conferma di risultati mediante cromatografia accoppiata a spettrometria di massa.

Risultati:

La comunicazione dell'esito al medico competente da parte del laboratorio dovrà avvenire entro un periodo indicativamente non superiore ai 10 gg.

In caso di negatività degli accertamenti di primo livello, il medico competente dovrà concludere l'accertamento con giudizio certificato di idoneità allo svolgimento della mansione, comunicandolo per iscritto al lavoratore e al datore di lavoro.

Al contrario, in caso di positività degli accertamenti di primo livello, si procederà ad una serie di adempimenti.

In particolare:

- 1) Certificazione di temporanea inidoneità alla mansione del lavoratore da parte del medico competente;
- 2) Formale e contestuale comunicazione a datore di lavoro e lavoratore della temporanea inidoneità di quest'ultimo;
- 3) Sospensione temporanea in via cautelativa del lavoratore dalla mansione a rischio;
- 4) Comunicazione al lavoratore della possibilità di una revisione del risultato in base al quale è stato espresso giudizio di inidoneità, che potrà essere richiesta da parte del lavoratore entro 10 gg. Dalla comunicazione dell'esito dell'accertamento;
- 5) Invio del lavoratore – in caso di riscontrata necessità da parte del medico competente – alle strutture sanitarie competenti per l'effettuazione degli ulteriori approfondimenti diagnostici di secondo livello;

- 6) Idonea conservazione per un periodo minimo di 90 gg. del campione per l'eventuale test di revisione che potrà essere richiesto dal lavoratore entro 10 gg. Dalla comunicazione dell'esito positivo dell'accertamento;
- 7) Possibilità per il lavoratore di richiedere la ripetizione dell'analisi sullo stesso campione precedentemente prelevato dalla struttura sanitaria competente;
- 8) Possibilità per il lavoratore di richiedere che la ripetizione dell'analisi avvenga in sua presenza o in presenza di proprio consulente tecnico, con onere economico a suo carico.

Qualora gli accertamenti di 2° livello dimostrino la presenza di tossicodipendenza, al fine di poter attivare precocemente un percorso di riabilitazione e/o idonea terapia, dovrà essere garantita la possibilità al lavoratore di accedere a tale trattamento con la conservazione del posto di lavoro. La presenza dello stato di tossicodipendenza andrà comunicato per iscritto al medico competente.

Tariffe:

I costi degli accertamenti previsti sono a carico dei datori di lavoro e, per le contro-analisi, a carico dei lavoratori che le richiedono.

Conseguenze dell'accertamento e licenziabilità del lavoratore:

Ai sensi dell'art 5, comma 7, del Provvedimento 30 ottobre 2007, la sospensione intervenuta ai sensi del comma 6, non comporta automaticamente la risoluzione del rapporto di lavoro e il lavoratore può essere adibito a mansioni diverse, trovando applicazione la disciplina normativa o contrattuale relativa al settore lavorativo di appartenenza.

In considerazione di ciò non sembra essere ostativo il licenziamento comminato in caso di impossibilità dell'azienda – reale e documentata - ad adibire il lavoratore a mansioni diverse da quelle a rischio, la cui prova è a carico del datore di lavoro.

4) VARIE DI LAVORO**Rinnovo del CCNL pulizie, servizi integrati/multiservizi.**

Si comunica che il 19.01.2009, presso il Ministero del Lavoro, le parti firmatarie del CCNL pulizie, servizi integrati/multiservizi hanno sottoscritto le nuove tabelle nazionali per la determinazione del costo del lavoro negli appalti di pulizia. Le nuove tabelle tengono conto delle tranche di aumento previste per i mesi di gennaio e giugno 2009 dal rinnovo del CCNL siglato in data 19 dicembre 2007.

Si allega il documento sottoscritto contenente le tabelle.

Le aliquote contributive della gestione separata per il 2009.

Dal 2009 l'aliquota contributiva prevista per i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS e privi di altra tutela previdenziale obbligatoria passa dal 24% al 25% (+ 0,72% a titolo di contributo per maternità, malattia, ecc.) mentre per gli altri soggetti iscritti l'aliquota rimane fissata nella misura del 17%, così come per il 2008.

Si rammenta che le predette aliquote trovano applicazione fino al reddito massimale annuo che per il 2009 è fissato ad € 91.507 ed interessano anche gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro.

CATEGORIA	IVS	Contributo aggiuntivo	Totale
Non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	25,00	0,72	25,72
Pensionati ed iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria	17,00	/	17,00

Per quanto riguarda l'onere contributivo, esso è ripartito nelle seguenti misure:

- un terzo a carico del collaboratore;

- due terzi a carico del committente.

Anche la ripartizione per gli associati in partecipazione resta immutata nella seguente misura:

- 55 per cento a carico dell'associante;
- 45 per cento a carico dell'associato.

Detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro dipendente per il 2009

L'articolo 23, comma 2 del DPR n. 600/1973 prevede, dallo scorso anno, che, ai fini del riconoscimento delle detrazioni per "carichi di famiglia" (articolo 12 TUIR) ovvero delle "altre detrazioni" (articolo 13 TUIR), il datore di lavoro richieda annualmente ai propri dipendenti e collaboratori un'attestazione che contenga "le condizioni di spettanza e il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni".

Inoltre il dipendente si deve impegnare a "comunicare tempestivamente le eventuali variazioni" del contenuto di tale attestazione.

Qualora il lavoratore non provveda a fornire detta comunicazione entro il termine indicato nella richiesta, il sostituto d'imposta, a partire dal mese successivo, non potrà riconoscere le detrazioni fiscali e provvederà a recuperare le detrazioni medio tempore attribuite al lavoratore.

Il suddetto recupero esclude l'irrogazione di sanzioni a carico del sostituto d'imposta.

5) SPESE DI RAPPRESENTANZA: D.M. 19 NOVEMBRE 2008 (G.U. n. 11 del 15 gennaio 2009)

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'ultimo tassello mancante per rendere efficace il nuovo trattamento fiscale delle spese di rappresentanza. Con la Finanziaria per il 2008 (art. 1, comma 33, lett. p), della legge 24 dicembre 2007) era stata prevista la modifica delle spese di rappresentanza, demandando ad un successivo decreto attuativo la definizione dei requisiti di inerenza, nonché della congruità in funzione del volume dei ricavi, della natura e delle destinazione delle spese.

Analizziamo qui di seguito il contenuto del decreto.

1. Requisiti delle spese di rappresentanza

Secondo l'art. 108, comma 2 del Tuir, le spese di rappresentanza sono deducibili nell'esercizio di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità. Con l'art. 1 del D.M. in questione, il legislatore ha dato sostanza a tali due caratteri stabilendo che si considerano:

- inerenti: le spese a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare potenzialmente benefici economici per l'impresa, ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore;
- congrue: le spese sostenute entro certi parametri che di seguito meglio illustreremo.

2. Criterio di inerenza

Secondo la definizione data nell'art. 1, i presupposti necessari affinché una spesa sia qualificabile fra quelle di rappresentanza sono:

- gratuità: non devono avere nessuna onerosità per il ricevente e non devono essere in alcun modo legate ad una controprestazione di quest'ultimo;
- beni e servizi: a differenza di quanto vedremo per le spese di rappresentanza inferiori a 50 euro, le quali devono essere riferite esclusivamente all'acquisizione di beni, per quelle superiori a tale importo la disciplina in commento riguarda sia i beni che i servizi;
- finalità promozionali o di pubbliche relazioni: deve trattarsi quindi di spese che hanno come obiettivo quello di favorire la collocazione dell'impresa sul mercato, mediante attività di promozione e consolidamento dei propri rapporti commerciali con attività che si affiancano (non sostituendole) a quelle di pubblicità e propaganda;

- ragionevolezza: la riconducibilità delle spese sostenute agli obiettivi che ci si pone deve comunque essere facilmente riscontrabile. Tale presupposto sembrerebbe comunque esigere che la spesa, sebbene rientrante nei limiti di congruità previsti dal presente decreto, debba comunque non essere spropositata rispetto agli obiettivi che ci si pone, o in alternativa deve essere coerente alle pratiche commerciali di settore.

Commentati i caratteri principali delle nuove spese di rappresentanza, il legislatore ha previsto una serie di casistiche (non esaustive), qualificando fra le stesse:

1. le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell'attività caratteristica dell'impresa;
2. le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose;
3. le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell'inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell'impresa;
4. le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa;
5. ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza indicati nel decreto in questione.

Come desumibile dalla relazione tecnica al decreto, le spese indicate ai numeri 1), 2), 3), e 4) individuano alcune ipotesi di spese che hanno un evidente carattere di intrattenimento e che "possono considerarsi inerenti all'attività dell'impresa nei limiti di congruità fissati dallo stesso decreto". In pratica sulle tipologie di spese su indicate, l'inerenza è "oggettiva" e quindi non è richiesta la dimostrazione: sarà sufficiente il rispetto della congruità.

Le spese indicate al numero 5 costituiscono una fattispecie residuale, nella quale trova collocazione ogni altra erogazione gratuita di beni e servizi effettuata in occasioni diverse da quelle espressamente contemplate nei precedenti punti, ma che, comunque, si qualifichi funzionalmente per essere idonea, anche potenzialmente, ad assicurare all'impresa benefici in termini promozionali o relazionali (si pensi, ad esempio, all'esigenza di instaurare o mantenere rapporti con i rappresentanti delle amministrazioni statali, degli enti locali, ecc. o con organizzazioni private quali le associazioni di categoria, sindacali, ecc.).

Le spese di rappresentanza si considerano inoltre inerenti semprechè siano sostenute, quindi in base ai principi generali del Tuir di cui all'art. 109:

- *le spese di acquisizione dei beni* si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale;
- *le spese di acquisizione dei servizi* si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate.

3. Congruità

Le spese di rappresentanza che hanno il carattere di inerenza sono deducibili entro i seguenti limiti:

- a) all'1,3% dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;
- b) allo 0,5% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;
- c) allo 0,1% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni.

Il parametro dei ricavi è quello riferibile alla gestione caratteristica e quindi generalmente ai ricavi classificati in A1 e quelli in A5 se riferibili all'attività tipica.

4. Imprese di nuova costituzione

Per le società in fase di start-up, le spese sostenute in periodi d'imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo se e nella misura in cui le spese sostenute in tali periodi siano inferiori all'importo deducibile.

5. Beni di valore non superiore a 50 euro

Secondo il decreto in commento i beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro, non sono rilevanti ai fini del tetto massimo calcolato secondo i criteri di cui al punto precedente e sono interamente deducibili nell'esercizio di sostenimento ai sensi dell' art. 108, comma 2, terzo periodo, del Tuir.

6. Costi non classificabili fra le spese di rappresentanza: spese di ospitalità e di trasferta

Non costituiscono spese di rappresentanza e non sono, pertanto, soggette ai limiti previsti dal decreto in oggetto, le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa o in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell'impresa.

Non sono soggette altresì ai predetti limiti le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente dall'imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall'impresa o attinenti all'attività caratteristica della stessa.

Ai fini della deducibilità delle suddette spese, il contribuente è tenuto a predisporre e conservare un'apposita documentazione dalla quale risultino anche le generalità dei soggetti ospitati, la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione e la natura dei costi sostenuti.

7. Decorrenza

Secondo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 1 del D.M 19 novembre 2008, tale nuova disciplina delle spese di rappresentanza deve applicarsi alle spese sostenute a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2007, che per i soggetti con l'esercizio coincidente con l'anno solare, è il 2008.

8.Osservazioni

Il nuovo trattamento fiscale delle spese di rappresentanza si inserisce anche nella nuova normativa sugli alberghi e ristoranti.

Ricordiamo che a partire dal 1° settembre 2008, l'Iva relativa alle spese di alberghi e ristoranti è diventata detraibile, ma tale detraibilità non vale nel caso in cui tali costi siano inquadrabili fra le spese di rappresentanza.

Inoltre a partire dal 1° gennaio 2009, la deducibilità delle spese di alberghi e ristoranti, per compensare la detraibilità dell'Iva, passa dal 100% al 75%.

Laddove tali spese siano qualificabili fra le spese di rappresentanza subiranno la limitazione della deducibilità del 75% e concorreranno nel plafond di congruità come osservato al paragrafo 3.

Differentemente, le spese di ospitalità e di trasferta di cui al punto 6, non configurandosi quali spese di rappresentanza, sebbene sostenute per conto terzi, manterranno la deducibilità/detraibilità propria della spesa. (ad es. albergo deducibilità 75% e detraibilità 100%, spese viaggio (biglietto treno) deducibilità totale e indetraibilità totale).

6) INCENTIVAZIONE alla PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA da FONTI RINNOVABILI

Si comunica la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2009 del Decreto Ministeriale firmato il 18 Dicembre 2008 dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Il decreto introduce nuovi meccanismi di incentivazione nell'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili. In applicazione dell'articolo 2, comma 150 della legge 244/07 (Finanziaria 2008), il decreto intende dare una prima attuazione delle disposizioni in materia di incentivazione alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Il decreto ministeriale si compone di 21 articoli suddivisi in quattro Titoli.

Il Titolo Primo, di *norme generali*, nell'illustrare le finalità della norma, ne puntualizza le definizioni ed il glossario, anche sulla base della normativa specifica di settore pre-esistente. Nel titolo vengono introdotti i meccanismi incentivanti la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti rinnovabili, e,

normate le procedure che, i produttori, che intendono accedere ai meccanismi incentivanti, devono avviare presso il GSE per il riconoscimento ai propri impianti della relativa ed indispensabile qualifica. Lo stesso titolo infine disciplina nel dettaglio anche la produzione da biomasse da filiera, la cumulabilità degli incentivi e la disciplina della garanzia di origine.

Il Titolo Secondo disciplina nel dettaglio la procedura dei certificati verdi illustrando così gli aspetti operativi complessivi che impegnano il Gestore dei Servizi Elettrici nello Sviluppo armonico della produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il Titolo Terzo è dedicato alla disciplina della tariffa onnicomprensiva e allo scambio sul posto.

Il Titolo Quarto recante *disposizioni finali*, contempla in particolare la disciplina dei controlli, del monitoraggio ed il bollettino annuale, nonché le procedure tecniche per l'espletamento delle funzioni assegnate al GSE ed i compiti dell'autorità per l'energia elettrica ed il gas.

Copia del Decreto ministeriale è disponibile presso i nostri uffici.

7) VARIE

Fissato il nuovo tasso per gli interessi di mora per il semestre 1° gennaio – 30 giugno 2009.

E' il 2,50% il nuovo tasso d'interesse da applicare sugli interessi di mora per i ritardati pagamenti per il periodo 1° gennaio al 30 giugno 2009.

Con il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla G.U. n. 26 del 2 febbraio 2009, è stata diffusa la misura del nuovo saggio d'interesse al netto delle maggiorazioni (9% in caso di vendita di prodotti alimentari deteriorabili, 7% in tutti gli altri casi) previste dalla normativa del D.Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002.

8) SCADENZIARIO MESE DI MARZO 2009

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO o CAUSALE CONTRIBUTO
2 Lunedì	Titolari di contratti di locazione	Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01/02/2009	Modello F23 presso Banche, Agenzie Postali o Concessionari	115T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - prima annualità 112T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive 107T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo 114T - Imposta di registro per proroghe (contratti di locazione e affitti) 108T - Imposta di registro per affitto fondi rustici
	Contribuenti Iva tenuti a presentare la comunicazione dati Iva, nonché intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni	Presentazione della COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA per l'anno 2008	Mediante invio telematico	
	Proprietari di autoveicoli fino a 35 Kw con bollo scadente a gennaio 2009 e di ciclomotori, residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi	Pagamento tasse automobilistiche (bollo auto)	Presso le Agenzie Postali con apposito bollettino di c/c/p, gli uffici dell'ACI, le tabaccherie o le agenzie di pratiche auto	
	Proprietari di autobus e motori fuori bordo con bollo scadente a gennaio 2009 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi	Pagamento tasse automobilistiche (bollo auto)	Presso le Agenzie Postali con apposito bollettino di c/c/p, gli uffici dell'ACI, le tabaccherie o le agenzie di pratiche auto	
	Proprietari di rimorchi adibiti al trasporto di merci con bollo scadente a gennaio 2009 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi	Pagamento tasse automobilistiche (bollo auto)	Presso le Agenzie Postali con apposito bollettino di c/c/p, gli uffici dell'ACI, le tabaccherie o le agenzie di pratiche auto	
15 Domenica	Soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati	Registrazione, anche cumulativa, delle operazioni del mese solare precedente	La registrazione riguarda le operazioni per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale	

16 Lunedì	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nel mese precedente	Modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Concessionari o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva	1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio 1002 - Ritenute su emolumenti arretrati 1012 - Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro
		Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente corrisposti nel 2008 ed operate nel mese di febbraio 2009, ai sensi dell'art.23, c.3, DPR 600/73	Modello F24	1013 - Ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo
		Versamento dell'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente	Modello F24	3802 – Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – Sostituti d'imposta
		Versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente	Modello F24	3848 – Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta. Saldo
		Versamento dell'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente	Modello F24	3847 – Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta. Acconto
		Versamento ritenute alla fonte su redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente corrisposti nel mese precedente	Modello F24	1004 - Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
		Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente	Modello F24	1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni
		Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente	Modello F24	1038 - Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rapporti di commercio
		Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente	Modello F24	1030 - Ritenute su altri redditi di capitale diversi dai dividendi
	Contribuenti Iva mensili	Versamento dell'Iva dovuta per il mese precedente	Modello F24	6002 - Versamento Iva mensile febbraio
	Contribuenti Iva	Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'Iva relativa al 2008 risultante dalla dichiarazione annuale, senza addebito di interessi	Modello F24	6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

16 Lunedì	Contribuenti Iva che hanno ricevuto le dichiarazioni d'intento	Presentazione della comunicazione dei dati delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente, da esportatori abituali	Mediante invio telematico	
	Datori di lavoro	Versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti del mese precedente	Modello F24	DM10 - Versamenti o compensazioni relativi a modelli DM10/2
		Versamento del contributo INPS - Gestione separata lavoratori autonomi - sui compensi corrisposti nel mese precedente ai soggetti tenuti all'iscrizione nell'apposita gestione separata INPS di cui alla L. 335/95	Modello F24	C10 - Versamenti dei committenti per i collaboratori già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria CXX - Versamenti dei committenti per i collaboratori privi di copertura previdenziale, con contribuzione comprensiva di aliquota pensionistica ed assistenziale
20 Venerdì	Operatori intracomunitari con obbligo mensile	Presentazione elenchi intrastat delle cessioni e/o acquisti intracomunitari effettuati nel mese precedente	Mediante raccomandata o presentazione diretta presso gli uffici doganali. N.B. La scadenza è prorogata di 5 giorni in caso di utilizzazione dell'Electronic Data Interchange (EDI)	
25 Mercoledì	Datori di lavoro agricolo	Versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli	Bollettino di c/c/p presso le Agenzie Postali	
30 Lunedì	Titolari di contratti di locazione	Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01/03/2009	Modello F23 presso Banche, Agenzie Postali o Concessionari	115T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - prima annualità 112T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive 107T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo 114T - Imposta di registro per proroghe (contratti di locazione e affitti) 108T - Imposta di registro per affitto fondi rustici

31 Martedì	<p>Titolari di reddito di lavoro dipendente, di pensione e di reddito assimilato a lavoro dipendente</p>	<p>Presentazione richiesta attribuzione "Bonus straordinario per famiglie a basso reddito" con riferimento alla situazione familiare e reddituale del 2008</p>	<p>Richiesta da presentare al sostituto d'imposta o ente pensionistico. La richiesta può essere presentata gratuitamente anche mediante gli intermediari abilitati</p>	
	<p>Titolari di reddito di lavoro dipendente, di pensione e di reddito assimilato a lavoro dipendente</p>	<p>Presentazione richiesta attribuzione "Bonus straordinario per famiglie a basso reddito" con riferimento alla situazione familiare e reddituale del 2007</p>	<p>Richiesta da presentare all'Agenzia delle Entrate. La richiesta va presentata telematicamente, direttamente o gratuitamente mediante gli intermediari abilitati</p>	
	<p>Sostituti d'imposta tenuti a presentare la dichiarazione Modello 770/2009 Semplificato, nonché intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni</p>	<p>Presentazione della DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA - MODELLO 770/2009 SEMPLIFICATO - per le ritenute dell'anno 2008 (*)</p>	<p>Mediante invio telematico</p>	

(*) È molto probabile una proroga della scadenza di questo adempimento.

ALLEGATO: TASSO APPLICABILE AI PRESTITI SOCIALI (da soci persone fisiche)

LIMITE MASSIMO dal 19/04/2005 (1)

- **€ 30.031,58** (precedente importo € 27.860,18) per le cooperative in genere
- **€ 60.063,16** (precedente importo € 55.720,36) per le coop di lavoro, agricole di trasformazione ed edilizie di abitazione

PERIODO	Tasso minimo BFP	Aumento deducibile (2)	Tasso massimo deducibile per la COOPERATIVA	Tasso massimo BFP	Aumento (3)	Tasso massimo agevolato per il SOCIO (4)
01/01/2008 - 31/01/2008	2,20%	+ 0,90	= 3,10%	4,25%	+ 2,50%	= 6,75%
01/02/2008 - 29/02/2008	1,60%	+ 0,90	= 2,50%	3,90%	+ 2,50%	= 6,40%
01/03/2008 - 31/03/2008	1,60%	+ 0,90	= 2,50%	4,00%	+ 2,50%	= 6,50%
01/04/2008 - 30/04/2008	1,85%	+ 0,90	= 2,75%	3,90%	+ 2,50%	= 6,40%
01/05/2008 - 31/05/2008	2,15%	+ 0,90	= 3,05%	4,00%	+ 2,50%	= 6,50%
01/06/2008 - 30/06/2008	2,30%	+ 0,90	= 3,20%	4,00%	+ 2,50%	= 6,50%
01/07/2008 - 31/07/2008	2,35%	+ 0,90	= 3,25%	4,05%	+ 2,50%	= 6,55%
01/08/2008 - 31/08/2008	2,25%	+ 0,90	= 3,15%	4,05%	+ 2,50%	= 6,55%
01/09/2008 - 31/10/2008	2,10%	+ 0,90	= 3,00%	4,00%	+ 2,50%	= 6,50%
01/11/2008 - 30/11/2008	2,00%	+ 0,90	= 2,90%	3,90%	+ 2,50%	= 6,40%
01/12/2008 - 31/12/2008	1,60%	+ 0,90	= 2,50%	3,60%	+ 2,50%	= 6,10%
01/01/2009 - 31/01/2009	1,20%	+ 0,90	= 2,10%	3,60%	+ 2,50%	= 6,10%
01/02/2009 - 28/02/2009	1,00%	+ 0,90	= 1,90%	3,80%	+ 2,50%	= 6,30%

(NB): Per i prestiti che provengono da soci persone fisiche che li versano però nell'esercizio di impresa "commerciale" (= da soci imprenditori NON agricoli) o da soci di Società:

- a) gli interessi relativi costituiscono "redditi di impresa" e quindi non vanno assoggettati a trattenuta confluendo nel Modello Unico dei percipienti;
- b) non vi sono limiti massimi di finanziamento (?) né agevolazioni per i percipienti;
- c) potrebbe evidenziarsi qualche ipotesi di indeducibilità degli interessi passivi corrisposti su tali prestiti (artt. 96, 97 e 98 DPR 917/1986)

(1) fissato dal DM 1/04/2005

(2) previsto dall'art. 1, comma 465 della L. 311/04 (Finanziaria 2005)

(3) stabilito dall'art. 6/bis D.L. 693/1980

(4) vale anche per i **DIVIDENDI** (art. 17, comma 3 della L. 72/1983); per questi non vi è la limitazione della "deducibilità" disposta invece per gli interessi sui prestiti.